

PN Metro Plus e città medie sud 2021-2027
Operazione codice progetto FI4.4.12.1.e - “SPORT PER TUTTI”
Sport nelle Scuole

COMUNE DI FIRENZE
DIREZIONE CULTURA E SPORT - SERVIZIO SPORT
CAPITOLATO D'APPALTO
PROCEDURA NEGOZIATA PRECEDUTA DA INDAGINE DI MERCATO
Per l'affidamento del
SERVIZIO DI ATTIVITÀ LUDICO MOTORIA NELL'AMBITO DELL'ATTIVITÀ
CURRICOLARE DI EDUCAZIONE FISICA PER GLI ALUNNI DELLE CLASSI PRIME,
SECONDE E TERZE CON DISAGI E/O DISABILITÀ, DA REALIZZARE NELL'AMBITO
DEL PROGETTO “SPORT PER TUTTI “- SPORT NELLE SCUOLE PER IL TRIENNIO
SCOLASTICO 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026

CUP: H19I23001180006

CPV 92600000-7 - Servizi sportivi

CPV 92610000-0 - Servizi di gestione di impianti sportivi

CPV 80100000-5 - Servizi di istruzione elementare

Art. 1 Oggetto dell'appalto

Oggetto dell'appalto – suddiviso in 3 lotti - è la prestazione di servizi educativi specialistici di “educazione motoria e sportiva” nell’ambito dell’attività “curriculare” di educazione fisica, svolta all'interno delle scuole primarie del Comune di Firenze, in attuazione del progetto "Sport per tutti: sport nelle Scuole" attivato congiuntamente dall’Amministrazione Comunale di Firenze e dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana – AT di Firenze, finanziato con le risorse in assegnazione dal Piano Operativo città di Firenze - PN Metro plus e città medie sud 2021-2027.

L'attività di educazione motoria e sportiva che sarà proposta all’interno delle scuole aderenti persegue le seguenti specifiche finalità:

- Conoscere le potenzialità del proprio corpo;
- Imparare a padroneggiare abilità motorie di base in situazioni diverse;
- Sviluppare la coordinazione dinamica generale;
- Dominare spazi ed oggetti;
- Partecipare alle attività di gioco e di gioco-sport rispettandone le regole, superando comportamenti egocentrici e stabilendo relazioni di accettazione e collaborazione con l'altro;
- Proporre i diversi sport nel rispetto delle indicazioni nazionali per il piano formativo della Scuola Primaria.

Tali obiettivi sono volti a:

- Promuovere negli alunni la conoscenza di sé e delle proprie potenzialità, nella costante relazione con l'ambiente, gli altri, gli oggetti;
- Contribuire, alla formazione della personalità dell'alunno attraverso la conoscenza e la consapevolezza della propria identità corporea;
- Contribuire all'apprendimento da parte dell'allievo della capacità di modulare e controllare le proprie emozioni creando occasioni per sperimentare la vittoria o la sconfitta;
- Favorire la possibilità di condividere con altre persone esperienze di gruppo, promuovendo l'inserimento di alunni con varie forme di diversità ed esaltando anche il valore della cooperazione e del lavoro di squadra;
- Promuovere il valore del rispetto di regole concordate e condivise e i valori etici che sono alla base della convivenza civile.

Art.2 - Programma organizzativo ed attuativo

Il servizio oggetto del presente appalto è coordinato, per le competenze amministrative, dal Servizio Sport del Comune di Firenze.

Il progetto è rivolto **alle classi prime, seconde e terze che con alunni con disagi e/o disabilità delle scuole primarie del Comune di Firenze** e prevede un programma settimanale di n. 1 ora di lezione per ogni classe, distribuite nell'arco di durata di ogni

anno scolastico, per un numero complessivo massimo di ore di lezione annualmente prestabilito dall'Amministrazione Comunale.

Fermo restando quanto sopra indicato, il numero complessivo (di massima) di ore di lezione da svolgere presso i plessi interessati, di cui al successivo Art. 4, potrà subire variazioni in aumento o in diminuzione in funzione delle effettive esigenze delle Scuole/Istituto Comprensivo che potranno presentarsi in corso d'appalto per rendere compatibile il programma attuativo dei corsi con la programmazione delle attività curriculari, fino alla concorrenza di 1/5 del prezzo dell'appalto.

I corsi saranno eseguiti in base al Piano di lavoro e relativo Programma dettagliato di attività annuale concordato con la Scuola, in coerenza con le finalità e obiettivi dei servizi espresse all'Art.1 del presente documento.

Le attività proposte agli allievi devono essere calibrate tenendo conto dell'età degli alunni, della loro maturazione e delle dinamiche relazionali presenti nella classe, degli alunni con disagi e/o disabilità, per favorire il positivo sviluppo dei singoli allievi.

Le attività saranno svolte esclusivamente in giornate di lezione curriculare previste dal calendario approvato per l'anno scolastico di riferimento in base al numero (di massima) di ore di corso assegnato ad ogni plesso, concordato con gli insegnanti coordinatori delle singole scuole, sulla base del numero di ore di lezione attivate dall'Amministrazione Comunale durante l'esercizio interessato.

Le date definitive di avvio e conclusione dei corsi da svolgere in ciascuna sede scolastica verranno stabilite dagli insegnanti Coordinatori di progetto delle singole scuole, in accordo con il Comune, nel rispetto delle disposizioni dell'Autorità Scolastica e delle definizioni del Progetto Sport nelle Scuole per l'anno di riferimento.

Art.3 - Durata dell'appalto

Il presente appalto ha la durata di tre annualità scolastiche (AA.SS. 2023-24, 2024-25 e 2025-26).

Nello specifico, i periodi di riferimento indicativi per l'esecuzione del servizio sono i seguenti:

ANNO SCOLASTICO 2023/2024

Inizio 29 aprile 2024 – fine 7 giugno 2024

ANNO SCOLASTICO 2024/2025

ANNO 2024

Inizio 7 ottobre 2024 – fine 20 dicembre 2024

ANNO 2025

Inizio 7 gennaio 2025 – fine 6 giugno 2025

ANNO SCOLASTICO 2025/2026

ANNO 2025

Inizio 6 ottobre 2025 – fine 19 dicembre 2025

ANNO 2026

Inizio 7 gennaio 2026 – fine 5 giugno 2026.

La decorrenza effettiva della data d'inizio servizio sarà comunicata all'operatore economico aggiudicatario mediante comunicazione Pec.

Art.4 – Corrispettivo dell'appalto

Il corrispettivo orario per l'espletamento del servizio non è soggetto a ribasso ed è pari a Euro/ora 26,25 comprensivo di attività di insegnamento (servizio diretto e indiretto), partecipazione a corsi di formazione, costi generali e utile d'impresa.

Le prestazioni oggetto del presente servizio sono esenti da imposta in quanto costituiscono prestazioni educative dell'infanzia ai sensi dell'art. art. 10 DPR 633/1972, comma 1, numero 20.

L'importo complessivo dell'appalto, onnicomprensivo per lo svolgimento delle attività annuali - finanziato con le risorse in assegnazione dal Piano Operativo città di Firenze - PN Metro plus e città medie sud 2021-2027, è pari ad **€548.383,50**, comprensivo dell'opzione del quinto d'obbligo ex art.120, comma 9 del D.lgs 36/2023.

Per i lotti oggetto della presente procedura l'importo massimo previsto, comprensivo dell'opzione del quinto d'obbligo, è pari a:

€ 144.301,50 per il Lotto I)

€ 198.733,50 per il Lotto II)

€ 205.348,50 per il Lotto III)

Rispetto ai suddetti importi totali, i **costi della manodopera**, sono pari a:

€ 96.201,00 per il Lotto I)

€ 132.489,00 per il Lotto II)

€ 136.899,00 per il Lotto III)

Sono previste interferenze tra il personale scolastico ed il personale dei soggetti affidatari, come da DUVRI allegato agli atti di gara, tuttavia non si evidenziano costi necessari per l'eliminazione dei rischi da interferenze che, pertanto, sono pari a 0 (zero).

L'importo complessivo di ciascun Lotto, non soggetto a ribasso, è indicativo in quanto calcolato su un quantitativo presunto di ore di servizio.

Il corrispettivo effettivo del contratto risulterà dall'applicazione del corrispettivo orario del servizio sopra indicato alle prestazioni effettivamente eseguite dall'aggiudicatario, misurate in ore di lezioni/partecipazione a corsi di formazione eseguite, come risultante dalle rispettive rendicontazioni.

Il monte ore di prestazione è comprensivo sia della prestazione del servizio diretto (ore di insegnamento e di partecipazione a corsi di formazione) sia di quella diservizio indiretto di cui al successivo Art.5 commi a, b, e c, del presente Capitolato.

Art. 5 - Requisiti ed obblighi degli esperti

L'operatore economico aggiudicatario del servizio si obbliga a svolgere i servizi di insegnamento avvalendosi di personale qualificato in possesso della **Laurea Triennale in Scienze Motorie, Sport e Salute o del Diploma di Laurea quadriennale in Scienze Motorie (ordinamento previgente) o del diploma I.S.E.F.**, dotato di conoscenze metodologiche e didattiche dell'insegnamento dell'educazione fisica nelle scuole primarie, competenze relazionali e predisposizione alla socializzazione ed al lavoro in team, capacità di attivare strategie di inclusione/integrazione.

Durante le lezioni l'esperto collaborerà con l'insegnante titolare della classe nello sviluppo dell'attività e nella sorveglianza degli alunni, con esso concorderà la programmazione dell'attività didattica e collaborerà nelle rilevazioni dei livelli raggiunti dagli alunni.

L'esperto, oltre alle proprie attività di insegnamento e di partecipazione ai corsi di formazione organizzati dall'Ufficio Scolastico Territoriale (servizio diretto), sarà tenuto a svolgere le seguenti attività di supporto (servizio indiretto):

- a) partecipare su richiesta della Scuola ovvero del Comune ovvero del Gruppo Interistituzionale ad incontri di pianificazione/programmazione e/o valutazione dell'andamento del servizio o qualora si debbano prendere in esame questioni particolari attinenti ai gruppi di alunni ad essi affidati;
- b) svolgere attività dedicate alla cura delle relazioni con gli insegnanti e i genitori;
- c) presentare relazioni su argomenti specifici del proprio operato ecc. su richiesta dei soggetti individuati al punto a).

Per esigenze di continuità didattica e stabilità di rapporto con gli utenti e le loro famiglie, l'operatore economico aggiudicatario del servizio dovrà garantire la continuità della prestazione anche in caso di assenze del / degli esperti dovuti a malattia o per causa di forza maggiore provvedendo alla loro sostituzione con altro esperto/i di pari professionalità ed in possesso dei requisiti previsti, adeguatamente e preventivamente preparati per garantire la continuità programmatica e funzionale del servizio stesso.

Art. 6 – Obblighi di comportamento degli esperti

In caso di assenza del personale, o in seguito a richiesta motivata della Scuola ovvero dell'Amministrazione di sostituzione del personale che risultasse inadeguato, l'operatore economico aggiudicatario del servizio dovrà provvedere alla immediata sostituzione del medesimo, al fine di garantire la qualità e continuità del servizio e/o la serenità dei minori.

Il/gli operatore/i del servizio di cui al presente Capitolato è/sono obbligato/i a tenere un comportamento corretto nei confronti dei minori affidati o comunque presenti nell'ambito in cui si svolgono i servizi, tale da escludere nella maniera più assoluta qualsiasi maltrattamento degli stessi o altro comportamento perseguibile a norma degli art. 571 e 572 del Codice Penale, ovvero l'uso di un linguaggio volgare, di

coercizioni psicologiche o altri comportamenti lesivi della dignità del bambino o del ragazzo.

Si esige il rigoroso rispetto da parte degli operatori del divieto di svolgere, all'interno dei locali o dei mezzi utilizzati per il servizio, attività diverse da quelle oggetto del presente Capitolato.

Art. 7 - Ulteriori oneri a carico dell'operatore economico aggiudicatario del servizio

L'operatore economico aggiudicatario del servizio è tenuto allo svolgimento delle seguenti attività:

1. in materia organizzativa e gestionale:

a) comunicare all'Amministrazione, almeno **tre giorni prima** della data di avvio del servizio, il nominativo di un Referente coordinatore del servizio e garantire la reperibilità del medesimo a mezzo di un numero di cellulare, da fornire alle scuole durante l'orario di svolgimento di servizi e in ordinario orario amministrativo. Tale figura dovrà garantire competenze amministrative, contabili, organizzative, relazionali di lavoro in team, di informatica di base necessarie per consentire il regolare svolgimento delle attività previste;

b) adeguarsi nell'organizzazione dei servizi citati alle eventuali indicazioni impartite nel corso dell'anno dal Comune o dall'Autorità scolastica per i propri ambiti di competenza;

c) osservare rigorosamente le disposizioni fornite dall'Amministrazione Comunale in materia di:

- contabilizzazione delle attività;
- predisposizione della documentazione per il monitoraggio dello stato di avvio/ avanzamento/ conclusione del progetto;
- comunicazione verso l'esterno utilizzando il sistema di identità visiva del PN Metro PLUS;
- rendicontazione e produzione di reportistica in generale.

La tenuta della documentazione e rendicontazione dovrà avvenire secondo format e modelli prestabiliti, nel rispetto della tempistica indicata per ciascuna attività;

2. in materia di trattamento dei dati personali:

L'operatore economico è tenuto al pieno rispetto della normativa vigente in materia di tutela dei dati personali ed in particolare dei dati sensibili di cui venga a conoscenza in ragione dello svolgimento della propria attività all'interno delle sedi scolastiche. L'operatore economico aggiudicatario del servizio e gli operatori del servizio si obbligano ad utilizzare i dati personali degli utenti dei servizi nei limiti di quanto previsto dal D.Lgs. n.196 del 30/06/2003 ai soli fini dell'espletamento dei servizi di cui il presente Capitolato e garantire l'osservanza del segreto professionale.

3. in materia di sicurezza:

L'operatore economico sarà tenuto ad informarsi, adeguarsi ed a rispettare le misure di sicurezza adottate dalle singole scuole a garanzia della sicurezza durante l'espletamento del servizio.

In ogni caso il personale impiegato nel servizio dovrà essere in regola sotto ogni aspetto: contrattuale, assicurativo, previdenziale e fiscale secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

L'operatore economico aggiudicatario del servizio è responsabile degli adempimenti e/o del controllo dell'adempimento di regolarità di cui sopra, ritenendosi sin d'ora il Comune sollevato da qualsiasi responsabilità in materia, sollevando il Comune da ogni e qualsivoglia azione, pretesa e richiesta proveniente dal personale impiegato nei servizi di cui al presente Capitolato.

4. in materia assicurativa:

Tutti gli alunni frequentanti le attività fruiscono della copertura assicurativa scolastica sia per i rischi infortuni che per la responsabilità civile.

Sarà onere dell'operatore economico aggiudicatario del servizio, costituire prima dell'attivazione del servizio apposita assicurazione RCT/O, con massimale con massimale almeno pari ad **€ 5.000.000,00 unico per sinistro**, a copertura di ogni eventuale danno derivante agli utenti del servizio, ai Prestatori d'opera, a terzi e a cose a causa dell'espletamento delle attività. Resta inteso che l'operatore economico aggiudicatario del servizio si assume ogni responsabilità diretta o indiretta su eventuali danni arrecati durante l'espletamento del servizio, senza riserve ed eccezioni.

E' fatto obbligo all'aggiudicatario di mantenere il Comune sollevato ed indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi.

Art.8 - Verifica del progetto educativo e controlli

La verifica del progetto educativo terrà conto:

- della motivazione e partecipazione degli alunni;
- del raggiungimento complessivo degli obiettivi prefissati per le singole classi sulla base della programmazione concordata;
- della condivisione con le famiglie attraverso i consigli di interclasse.

Eventuali irregolarità ed inadempimenti durante lo svolgimento dei servizi di cui al presente Capitolato, saranno contestati all'aggiudicatario per iscritto dall'Amministrazione Comunale con le modalità precisate al successivo art.10.

Il Comune, tramite il Direttore dell'Esecuzione del Contratto e suoi delegati, ha facoltà di verificare, in qualsiasi momento, il regolare ed esatto adempimento delle prestazioni oggetto del presente appalto, anche mediante sopralluoghi durante lo svolgimento delle attività e/o ispezioni documentali. Il Comune, inoltre, potrà eseguire ogni tipo di controllo circa la regolarità e il buon andamento dei servizi, l'osservanza delle prescrizioni legislative, regolamentari e delle disposizioni contenute nel presente Capitolato.

Art. 9 - Modalità di pagamento del corrispettivo

Il corrispettivo di spettanza all'operatore economico aggiudicatario del servizio verrà liquidato in rate bimestrali posticipate, a seguito di presentazione di regolare fattura, previa verifica della regolarità contributiva e della regolare esecuzione del servizio. Ai fini dell'attestazione della regolare esecuzione del servizio, l'aggiudicatario trasmetterà alla stazione appaltante i registri di presenze individuali firmati dagli esperti e validati dai dirigenti scolastici o loro incaricati, che rilevino le ore effettivamente svolte dagli esperti nei singoli plessi scolastici.

Art. 10 - Garanzia definitiva

A garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni relative alla gestione dei servizi, del pagamento di eventuali penali, del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni contrattuali, salva comunque la risarcibilità del maggior danno, l'aggiudicatario si impegna a prestare, prima dell'avvio dell'esecuzione del contratto, la garanzia definitiva di cui all'art. 53 D.lvo 36/2023, nelle modalità di cui all'art. 106 D.lvo 36/2023.

La garanzia ha validità per l'intera durata del contratto e dovrà essere integrata ogni volta che il Comune proceda alla sua escussione, anche parziale, ai sensi della normativa vigente.

Detta garanzia rimane vincolata fino alla scadenza del contratto e potrà essere svincolata solo con comunicazione formale del Comune a mezzo PEC.

Art.11 Adempimenti ai sensi dell'art.47 Decreto Legge 77/2021

1. Ai sensi dell'articolo 47, comma 3, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021 n. 108, gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'art. 46 del d.lgs. 11 aprile 2006, n. 198, sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta.

L'operatore economico è, altresì, tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

2. Ai sensi dell'articolo 47, comma 3-bis, del DL 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante la certificazione

di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.

Art.12 - Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari

1. Le Parti si impegnano ad adempiere puntualmente a quanto previsto all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

2. A tal fine, l'aggiudicatario si obbliga:

a) ad utilizzare il/i conto/i corrente/i [bancario/i postale/i], dedicato/i in via esclusiva al Contratto, sul/i quale/i devono essere registrati tutti i movimenti finanziari relativi al Contratto stesso, da effettuare esclusivamente tramite lo strumento del bonifico [bancario o postale] ovvero altro strumento di incasso o pagamento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, fermo restando quanto previsto all'art. 3, commi 2, 3 e 4, della legge 13 agosto 2010, n. 136;

b) a comunicare al Comune, tramite PEC, entro e non oltre 7 giorni dall'accensione del/i conto/i o dalla prima utilizzazione dello/gli stesso/i per le attività del Contratto, gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità [specificare nome e cognome] e il codice fiscale del/i soggetto/i delegato/i ad operare su detto/i conto/i;

c) a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni, tramite PEC, ogni modifica e variazione relativa ai dati di cui alla lettera b) trasmessi al Comune;

d) a riportare nella causale dello strumento di pagamento adottato, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall'aggiudicatario, il Codice Identificativo di Gara (CIG) e il CUP.

3. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di altro strumento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento, costituisce causa di risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis, della legge 13 agosto 2010 n. 136.

4. L'aggiudicatario si obbliga altresì:

a) ad inserire nei contratti sottoscritti con i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136;

b) a dare immediata comunicazione al Comune e alla competente Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria;

c) a garantire che nei contratti sottoscritti con i subcontraenti e in quelli sottoscritti da questi con le altre imprese della filiera, le parti assumano sia l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo

del bonifico bancario o postale ovvero di strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari, sia l'obbligazione di dare immediata comunicazione al Comune, all'aggiudicatario e alla competente Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo qualora abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

5. L'aggiudicatario, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare, tramite PEC, il CIG al cessionario, anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati.

Art. 13 - Inadempienze, sanzioni e divieti

1. Nel caso in cui il servizio venga svolto in maniera imprecisa, non accurata e comunque tale da subire **due valutazioni negative consecutive** da parte della scuola sulla qualità del servizio, l'Amministrazione Comunale provvederà ad inviare formale diffida a mezzo raccomandata PEC invitando, a presentare entro breve termine le proprie controdeduzioni, ad ovviare alle negligenze e inadempienze contestate e ad adottare le misure più idonee per garantire che il servizio sia svolto con i criteri e con il livello qualitativo previsto dal presente Capitolato.

2. Ove siano accertati casi reiterati (per più di due occasioni) di inadempienza contrattuale nel corso dell'esecuzione del servizio, salvo che siano dovute a causa di forza maggiore, l'Amministrazione Comunale si riserva di irrogare una **penale da Euro 100,00 a Euro 400,00**, in rapporto alla gravità dell'inadempienza, anche sotto il profilo del pregiudizio arrecato al regolare funzionamento del servizio ovvero del danno d'immagine provocato all'Amministrazione stessa oltre che al valore delle prestazioni non eseguite o non esattamente eseguite.

3. Nel caso in cui l'aggiudicatario non produca le Relazioni previste all'art.11 punti 1) e 2), ciò comporta l'applicazione delle penali di cui all'articolo 47, comma 6, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Si precisa che, ai sensi della delibera ANAC n. 122 del 16/3/22 in caso di applicazione delle penali di cui al presente punto, la stazione appaltante **sarà tenuta ad inviare apposita segnalazione all'ANAC** e la notizia sarà inserita nel Casellario informatico in una sezione riservata.

4. L'ammontare complessivo delle penali non può comunque superare il **20%** dell'ammontare netto contrattuale.

5. Qualora nel corso del servizio si verificano gravi o ripetuti casi di inadempienza contrattuale, l'Amministrazione Comunale si riserva la possibilità di far decadere dall'incarico l'aggiudicatario inadempiente e di chiedere il risarcimento dei danni conseguenti ai disservizi provocati. In tal caso l'incarico sarà affidato ad altro soggetto che segue in graduatoria.

6. La cessione del contratto è vietata a pena di nullità.

7. E' altresì vietato cedere in tutto o in parte i crediti derivanti dall'avvenuta esecuzione delle prestazioni previste dal contratto senza espressa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.

8. L'applicazione delle penali dovrà essere preceduta da regolare contestazione da parte del Comune, verso cui l'affidatario avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni, tramite PEC, **entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla comunicazione della contestazione**. In caso di mancata presentazione o mancato accoglimento delle controdeduzioni, l'Amministrazione procederà all'applicazione delle sopra citate penali.

L'importo delle penali verrà prelevato dall'Amministrazione detraendolo dall'importo delle relative fatture ovvero detratto dalla garanzia definitiva che dovrà essere immediatamente reintegrata per il medesimo importo.

In ogni caso il pagamento della penale di cui sopra non esime l'aggiudicatario dalla responsabilità che lo stesso viene ad assumere per i danni causati con il proprio ritardo al Comune e le eventuali altre responsabilità derivanti dalle proprie inadempienze.

Art. 14 - Risoluzione del contratto

1. Il Comune, in caso di grave inadempimento dell'appaltatore agli obblighi del presente Capitolato e dell'offerta tecnica presentata in sede di gara, può avvalersi della facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art.1453 del Codice Civile, previa diffida ad adempiere ai sensi dell'art.1454 C.C., decorso inutilmente il termine fissato. La diffida ad adempiere deve essere comunicata all'indirizzo PEC dell'appaltatore.

2. Il Comune si riserva di **risolvere il contratto**, oltre che nei casi contemplati dall'art. 122 del D.lvo 36/2023, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 C.C., senza che da tale risoluzione possano conseguire all'appaltatore diritti o pretese di sorta, nei seguenti casi:

- a) perdita dei requisiti per poter contrarre con la Pubblica Amministrazione di cui all'art. 94 D.lvo 36/2023;
- b) interruzione, abbandono o mancata effettuazione continuativa del servizio senza giustificato motivo;
- c) mancata reintegrazione o intervenuta invalidità ed inefficacia della cauzione definitiva;
- d) qualora, per qualsiasi causa, venga meno la copertura assicurativa prevista all'art. 7 del presente Capitolato, e la stessa non venga ripristinata, previa diffida scritta;
- e) frode o grave negligenza nell'esecuzione degli obblighi e delle prestazioni contrattuali;
- f) cessazione dell'attività, fallimento o procedura concorsuale dell'aggiudicatario;
- g) gravi inadempienze degli obblighi in materia di rapporti di lavoro (retributivi, contributivi, previdenziali, assicurativi e di sicurezza del lavoro) nei confronti del personale impiegato a vario titolo nei servizi oggetto dell'appalto;
- h) qualora l'appaltatore venga diffidato tre volte, con nota scritta, circa la puntuale esecuzione delle prestazioni nel rispetto dei termini contrattuali;
- i) nell'ipotesi prevista dall'art. 104 co. 9 D.lvo 36/2023;

- l) venir meno dei requisiti richiesti relativi alla qualifica degli esperti impiegati nello svolgimento dei corsi;
- m) per ogni altra inadempienza o fatto che renda impossibile la prosecuzione della contratto ai sensi dell'art. 1453 C.C.;
- n) mancato rispetto delle clausole contenute nel Protocollo di Legalità sottoscritto;
- o) mancata produzione e trasmissione della Relazione di cui all'articolo 47, comma 3, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77.

3. Nelle ipotesi di cui al comma precedente l'effetto risolutivo si produce di diritto in conseguenza della mera ricezione da parte dell'appaltatore della comunicazione della volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa effettuata dal Comune entro 15 giorni dalla conoscenza dell'inadempimento, senza che occorra alcun atto di costituzione in mora o di diffida ad adempiere.

4. Nel caso di risoluzione della concessione per cause imputabili all'appaltatore, in caso di insolvenza e in tutti i casi di impedimento alla prosecuzione dell'affidamento con l'esecutore designato, il Comune, ai sensi dell'art. 124 co. 1 del D.lgs. 36/2023, si riserva di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, per stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento delle prestazioni, se tecnicamente ed economicamente possibile.

Il Comune di riserva di disporre il nuovo affidamento alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, imputando all'appaltatore uscente le eventuali spese che dovrà sostenere per supplire al mancato adempimento degli obblighi contrattuali, nonché gli eventuali danni subiti a seguito della risoluzione contrattuale, con rivalsa sulla garanzia definitiva di cui all'art. 10 del presente Capitolato.

5. Le spese per l'eventuale risoluzione del contratto e consequenziali saranno a totale ed esclusivo carico dell'appaltatore;

6. La risoluzione del contratto, per qualsiasi motivo, comporta l'incameramento della garanzia definitiva ed il risarcimento dei danni derivanti.

7. Qualora si verificassero ipotesi di grave inadempimento nel caso di inizio delle prestazioni in pendenza della stipulazione del contratto, l'Amministrazione potrà procedere alla revoca dell'aggiudicazione, fatta salva la richiesta di risarcimento danni.

Art.14 - Revoca per motivi di interesse pubblico e recesso

1. L'Amministrazione ha diritto di recedere dal contratto in tutti i casi previsti dalla legge.

2. Nel caso in cui sia l'appaltatore a recedere anticipatamente dal contratto prima della scadenza prevista, il Comune, oltre all'escussione della cauzione definitiva, chiederà il risarcimento dei danni subiti, con addebito della maggiore spesa derivante

dal riaffidamento del servizio di gestione del servizio, secondo quanto indicato dall'art. 122 del D.lvo 36/2023.

3. Resta fermo quanto previsto in materia di recesso dagli artt. 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del D.Lgs. n.159/2011 e s.m.i..

Art. 15 - Perfezionamento del contratto e oneri

Il contratto relativo a ciascun Lotto sarà perfezionato, ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs 36/2023 a pena di nullità, in forma scritta ai sensi dell'allegato I.1, articolo 3 comma 1 lettera b) in modalità elettronica a mezzo di firma digitale, nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al D.lvo 82/2005;

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia e al controllo del possesso dei requisiti prescritti.

Prima della stipula del contratto, dovrà essere inviata al Servizio Sport, tramite PEC, entro il termine di 7 giorni dalla richiesta, fideiussione firmata digitalmente a garanzia dell'adempimento contrattuale di cui all'art.10 del presente Capitolato.

Art. 16 – Contenzioso

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente Capitolato e del conseguente Contratto, è competente esclusivamente il Foro di Firenze.

Ai sensi dell'art. 213, comma 2, del D.lvo 36/2023, si dà atto che il contratto di appalto non conterrà la clausola compromissoria. E' pertanto escluso il ricorso all'arbitrato per la definizione delle controversie nascenti dalla presente concessione. E' vietato in ogni caso il compromesso.

Art. 17 - Estensione degli Obblighi di Condotta Previsti dal Codice di Comportamento.

Gli obblighi di comportamento previsti dal “Regolamento comunale recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici” approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n.12 del 26/01/2021 pubblicato sulla rete civica del Comune di Firenze all'indirizzo:

<https://www.comune.fi.it/system/files/2021-02/Codice-comportamentodipendenti-Comune-Firenze2021.pdf>

ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 16 aprile 2013, n.62, vengono estesi, per quanto compatibili ai collaboratori a qualsiasi titolo dell'appaltatore.

Il rapporto si risolverà di diritto o decadrà in caso di violazione da parte dei collaboratori del contraente del suindicato “Regolamento”.

Art. 18 - Protocollo di legalità.

1. L'appaltatore dichiara di operare nel rispetto della normativa sulla Privacy e, in particolare, di essere adempiente in riferimento agli obblighi imposti dal regolamento UE 679/2016 e dal Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101.
2. L'appaltatore è tenuto ad osservare, nell'espletamento della prestazione affidata, nonché di quelle eventualmente aggiuntive realizzabili ai sensi del Capitolato o della legge, il D.Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m.i., nonché tutte le altre disposizioni connesse emanate anche dall'autorità Garante per la privacy.

Art. 20 – Rinvii

Per tutto quanto non disciplinato dal presente Capitolato si rinvia al D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., al Codice Civile alle vigenti disposizioni di legge in materia.